



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 20726 /119.2016.11. del 12 OTT. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** *Contributi alla provincia di Agrigento ex art. 15, c. 1 ter della l.r. 26/1998.  
Richiesta di interpretazione.*

Dipartimento Regionale Istruzione e  
Formazione Professionale  
Servizio 9 – Ricerca scientifica e tecnologica. Politiche  
di decentramento universitario. Consorzi Universitari.  
Viale della Regione Siciliana, 33  
90129 Palermo  
(Rif. Prot. 52849 del 27.09.2016)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso sulla corretta interpretazione dell'art. 15, comma 1, della l.r. 9 ottobre 1999, n. 26, che autorizza l'Assessore regionale per i beni culturali e la pubblica istruzione (oggi Assessore all'istruzione e alla formazione professionale) ad erogare alle province fondi per la gestione dei corsi universitari che non fruiscono di appositi finanziamenti statali o regionali e, al comma 1 *ter*, assegna “*ulteriori contributi (...) alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo*”.

Viene evidenziato che con la riforma introdotta dall'art. 66 della l.r. n. 2/2002, che ha modificato il primo comma del suddetto articolo<sup>1</sup>, “*si crea una dicotomia sia dei soggetti beneficiari (Consorzi universitari da una parte e Provincia dall'altra), sia delle finalità e delle relative e diverse tipologie di spese (quelle afferenti alla gestione dei corsi da parte dei Consorzi universitari e quelle sostenute dalla Provincia riguardanti la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo)*”.

Alla richiesta di parere viene allegata la nota prot. n. 83493 del 7 dicembre 2015, dell'Università degli studi di Palermo, di costituzione del Polo territoriale universitario della provincia di Agrigento.

<sup>1</sup> L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.

Ciò premesso, si chiede se sia possibile procedere all'erogazione dei contributi a favore della ex Provincia di Agrigento per il 2011 e il 2012 e, in caso di risposta favorevole, di identificare "*inequivocabilmente*" la tipologia di spese ammissibili per la realizzazione del polo universitario.

2. In ordine al parere richiesto si osserva quanto segue.

Il comma 1, dell'art. 15, della l.r. n. 26/1998, stabiliva che "*L'Assessore regionale per i beni culturali e la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle province regionali che gestiscono direttamente o tramite loro consorzi corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali o regionali contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.*"; il comma 1 ter dello stesso articolo prevede che "*Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo*".

Il citato articolo è stato modificato dall'art. 66 della l.r. n. 2/2002, che al comma 7 ne ha abrogato i commi 1 e 4, prevedendo al comma 1 e 2 dello stesso art. 66, l'assegnazione, a partire dall'esercizio finanziario 2002, di contributi ai consorzi universitari "(...) o, in mancanza della loro costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari"<sup>2</sup>; mentre il comma 1 ter dell'art. 15, l.r. 26/98 è rimasto invariato.

Risulta evidente già dalla lettura e dall'interpretazione delle norme in oggetto che si è in presenza di una "dicotomia" di soggetti beneficiari e di tipologie di spese, come puntualmente rilevato da codesto Dipartimento.

In chiave ermeneutica di evidenza che per *realizzazione* deve intendersi il complesso di attività (atti e fatti giuridici) finalizzati alla creazione di un determinato bene (o interesse), tutelato dall'ordinamento, che, nel caso specifico, è rivolto alla creazione di una struttura formativa (ateneo) in ambiti territoriali ove non è presente.

La gestione, invece, posta la creazione della struttura, riguarda tutte le attività, amministrative ed economiche, che consentono la conduzione della struttura formativa realizzata ed il raggiungimento delle finalità originariamente previste.

Il quadro normativo come sopra delineato, consente all'interprete di sostenere che il contributo per la realizzazione del polo universitario di Agrigento non sia stato abrogato da alcuna norma regionale, indipendentemente dal soggetto realizzatore (provincia regionale di Agrigento o consorzio universitario), pertanto, la volontà del legislatore, espressa nel comma 1 ter, dell'art. 15 della l.r. n. 26/98, permane ancora.

Alla luce delle suesposte considerazioni, laddove sia avvenuta la realizzazione del Polo Universitario ad Agrigento, può affermarsi che tutte le voci di spesa rientranti nella tipologia delle spese di realizzazione - diverse quindi dalle spese di gestione e la cui differenza va stabilita nel concreto con riferimento alle finalità della norma in oggetto -

<sup>2</sup> 2. I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari.

possono essere erogate alla provincia richiedente, purché la stessa fornisca specifica e regolare rendicontazione .

In ogni caso l'erogazione dei suddetti contributi non potrà non tener conto del rispetto delle norme di contabilità e quindi del principio di competenza delle spese sostenute.


Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata



Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

